

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 267 DEL 30/10/1991

COMUNE DI MONTALBANO ELICONA
Provincia di MESSINA

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E

N. 46 del 30 ottobre 1991

PER L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE COPERTA

COMUNE DI MONTALBANO ELICONA

REGOLAMENTO COMUNALE N. 46 DEL 30/10/1991 PER L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE COPERTA.

Art. 1

E' istituito nel Comune di Montalbano Elicona il servizio per lo svolgimento di attività ginnico-sportive, ricreative e culturali all'interno della palestra comunale coperta.

Il servizio persegue le finalità sociali del miglioramento fisico e morale dei cittadini.

La palestra e le attrezzature in essa esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione comunale e sono destinati all'uso pubblico.

Art. 2

La palestra viene concessa in uso indistamente alla Scuole, a tutte le federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva-ricreativa-turistica e culturale, alle associazioni e società ed ai cittadini che ne facciano richiesta per l'effettuazione di attività ginnico-sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali in genere.

Art. 3

Nella palestra potranno svolgersi: pallacanestro, pallavolo, pallamano, tennis, tennis da tavolo, scherma, boxe, ginnastica, atletica, culturismo fisico, attrezzistica, manifestazioni agonistiche.

Inoltre, potranno tenersi, salvaguardando il parquet con apposito telo, danza, mostre, cerimonie, convegni, manifestazioni teatrali, musicali e videoproiezioni.

Art. 4

Il Comune promuove, coordina e disciplina tutte le attività che si svolgono nella palestra e adotta i provvedimenti necessari, per il funzionamento, l'utilizzazione e la conservazione della stessa.

Art. 5

La palestra viene gestita direttamente dal Comune per assicurare la normale attività e l'effettuazione dei campionati, gare, tornei e manifestazioni varie a livello cittadino, nazionale ed internazionale.

Art. 6

La palestra verrà utilizzata dall'Amministrazione comunale in ogni momento e per qualsiasi propria esigenza e attività anche non compresa in quelle precedentemente elencate ed in via preferenziale su ogni altra manifestazione, ancorchè quest'ultima fosse già autorizzata e programmata.

Inoltre, il Comune potrà revocare, sospendere o rinviare ogni attività degli utenti, per qualsiasi motivo, per disporre della palestra o per esigenze di lavori di manutenzione della stessa.

Art. 7

Le domande per l'uso della palestra debbono essere indirizzate al Comune.

La Giunta Municipale procede alla loro accettazione ed all'assegnazione di turni, spazi e orari nel quadro di una programmazione ed un calendario per ogni singola disciplina, attività o manifestazione.

Art. 8

La palestra è adibita, prioritariamente, alle attività ginnico-sportive e culturali delle Scuole ed ospita a tal fine apposite attrezzature.

Art. 9

L'uso per tali attività didattiche avverrà nei giorni appositamente previsti dalle Autorità Scolastiche in concerto con il Comune.

Annualmente le Autorità scolastiche trasmetteranno al Comune il calendario delle giornate di utilizzo della palestra.

Art. 10

L'istituzione scolastica rimane responsabile, in via esclusiva, della disciplina e della condotta degli alunni, della loro sicurezza ed incolumità e della loro assicurazione contro eventuali incidenti in cui essi dovessero per qualsiasi motivo incorrere, essa inoltre accerta l'idoneità fisico-sanitaria degli alunni all'attività.

Essa rimane anche responsabile dei danni causati alla palestra ed agli attrezzi durante l'uso degli alunni e della custodia dell'impianto sportivo nel periodo in cui viene da essa utilizzato.

In tale periodo, essa curerà l'apertura e chiusura della palestra, eviterà ogni forma di incuria ed utilizzerà l'impianto sportivo in presenza di un insegnante di ginnastica o comunque responsabile ed inoltre consentirà l'accesso al parquet della palestra soltanto agli alunni dotati di apposite scarpe da ginnastica.

Art. 11

L'uso della palestra per le attività delle scuole è completamente gratuito.

Art. 12

Al di fuori delle attività delle scuole, ogni utente, singolo od associato, per accedere alle attività in palestra dovrà

munirsi di apposito tesserino di autorizzazione, che verrà rilasciato a firma del Sindaco o Assessore delegato allo sport, a seguito di accettazione della domanda corredata da certificato di idoneità fisico-sanitaria, assicurazione contro infortuni e danni, dichiarazione liberatoria di responsabilità del Comune per danni conseguenti all'uso di impianti ed attrezzi e come conseguenza dell'attività e della quietanza di versamento del canone d'uso.

L'autorizzazione è valida soltanto per il periodo di tempo stabilito, senza possibilità di recupero in caso di assenza, per il turno, lo spazio e l'orario assegnato.

Durante lo svolgimento dell'attività, l'ingresso alla palestra è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate.

Art. 13

La palestra è aperta a tutti, senza distinzione di sesso, razza, religione, idee politiche e di età.

I bambini inferiori agli anni sette, potranno effettuare attività sportive solo se accompagnati.

Art. 14

La manutenzione della palestre e delle relative strutture e attrezzature è effettuata e curata dal personale addetto del Comune.

Il servizio di pulizia e custodia della palestra e delle attrezzature e dei servizi igienici e docce viene dal Comune gestito in economia.

Si potrà anche provvedere alla concessione in convenzione a cooperative, Ditte o persone idonee, qualora tale forma di conduzione appaia opportuna ed il relativo provvedimento costituirà oggetto di una specifica delibera consiliare da cui verranno fissate le condizioni dell'appalto.

Il servizio comprenderà anche la custodia della palestra e delle attrezzature e la disciplina dell'accesso degli utenti e del pubblico alla palestra, al terreno di giuoco, alle attrezzature, ai servizi, in modo da evitare tra l'altro ogni congestione e disordine.

Dovrà essere curata la vigilanza e l'intervento per evitare incidenti e danni o menomazione agli impianti o asportazione di materiali di pertinenza degli impianti e delle attrezzature.

Art. 15

Le Società provvedono negli orari in cui la palestra viene loro assegnata, alla custodia e sorveglianza della stessa palestra e delle attrezzature, all'apertura e chiusura dell'impianto sportivo ed alla disciplina degli utenti e dell'eventuale pubblico ammesso.

Art. 16

Gli utenti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso della palestra, delle attrezzature e dei servizi, ad indossare indumenti che non offendono la morale e la civica convivenza e ad usare gli equipaggiamenti prescritti per le singole attività.

L'accesso al parquet della palestra deve avvenire con scarpe da ginnastica.

Gli atleti devono tenere una condotta irreprensibile.

Art. 17

Le società e i singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga recato alle strutture della palestra, alle attrezzature ed ai servizi e sono tenuti alla rifusione dei danni arrecati.

Essi sono ugualmente responsabili dei danni arrecati all'impianto sportivo da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.

Art. 18

I responsabili di qualsiasi fatto dannoso a cose o persone e coloro che per il loro contegno possono recare disturbi ed ostacoli al buon funzionamento della attività sportiva o ledere i principi dell'ordine e della morale dovranno essere allontanati dalla palestra e segnalati al Comune per i successivi provvedimenti.

Gli utenti perderanno il diritto d'uso dell'impianto sportivo, salvo che il fatto da loro commesso non costituisca reato perseguibile a norma di legge.

Art. 19

Il pubblico non può accedere al terreno di giuoco, alle attrezzature ed agli spogliatoi.

Se esso si rende responsabile di incidenti, danni o disturbi all'attività sportiva sarà allontanato, salvo che il loro comportamento non costituisca reato a norma di legge.

Art. 20

Qualora il pubblico venga ammesso ad assistere alle attività agonistiche o ad altre varie manifestazioni, sarà stabilito di volta in volta la modalità d'accesso e se esso deve avvenire in forma gratuita o a pagamento.

Art. 21

L'uso della palestra da parte di privati deve escludere ogni finalità di lucro.

Art. 22

Il personale addetto alla palestra non può, in qualsiasi forma, fornire o noleggiare agli utenti attrezzi, indumenti o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività autorizzate.

Pertanto, ogni forma di commercio o assistenza retribuita è assolutamente vietata.

Art. 23

Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività praticate dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle società concessionarie non potranno essere depositati o, comunque, lasciati nei locali della palestra. Pertanto è fatto obbligo a tutti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine delle varie attività.

Art. 24

Il Comune ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi, smarrimento o furti che dovessero essere lamentati per oggetti, indumenti, preziosi, denaro, etc. per qualsiasi motivo all'interno della palestra.

Art. 25

Il Comune e gli addetti comunali non rispondono di eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi od al pubblico possano comunque derivare durante le attività praticate o durante la permanenza dentro la palestra.

Gli utenti ed il pubblico sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo, anche a cauda di cattivo uso di attrezzi o imperfezioni o improvvisi guasti degli stessi.

Art. 26

Gli utenti, anche associati, debbono singolarmente allegare alla domanda di esercizio dell'attività in palestra una loro dichiarazione liberatoria di responsabilità che esclude il Comune da ogni e qualsiasi conseguenza dannosa essi possono subire all'interno della palestra, anche per l'uso degli attrezzi e per la complessiva attività sportiva.

Art. 27

Ad evitare discussioni con il personale addetto al servizio, gli utenti debbono indirizzare ogni reclamo al Comune.

Art. 28

Il Comune può avvalersi, mediante apposita convenzione, delle prestazioni di un istruttore sportivo.

Le associazioni per le attività in palestra se ne dovranno dotare a loro cura e spese.

Art. 29

Gli utenti dovranno dotarsi a loro spese del corredo necessario tute e scarpe da tennis.

Per l'uso delle docce dovranno dotarsi a loro spese di accappatoio o tovaglia.

Art. 30

Le concessioni dei servizi di pubblicità, amministrazione di panini, bibite, ecc. debbono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi, con riferimento alle normative di legge.

E' consentito a ciascuno di portarsi in palestra panini e bibite per il proprio uso personale.

Nella palestra è assolutamente vietato fumare.

Art. 31

Per le manifestazioni sportive ed extrasportive che richiedono la installazione nella palestra di particolari attrezzature non comunemente esistenti, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie. Queste ultime operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Le operazioni di montaggio e smontaggio di attrezzature varie dovranno svolgersi sotto il controllo del personale comunale onde evitare danni alle strutture fisse e mobili della palestra ed alle attrezzature.

Art. 32

Per accedere alle attività ginnico-sportive ed all'uso degli attrezzi, tutti gli utenti della palestra sono tenuti a sottoporsi a specifica visita medica ai fini di accertare l'idoneità fisico-sanitarie dei singoli ad esercitare l'attività sportiva nelle singole discipline, esibendo al Comune unitamente alla domanda d'uso della palestra il relativo certificato non anteriore a giorni quindici.

Art. 33

Gli enti, le società ed associazioni sono tenuti a contrarre una forma di assicurazione in favore dei loro associati, presso gli appositi istituti, contro eventuali infortuni o danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva o dallo svolgimento di altre attività nella palestra, compreso l'uso delle attrezzature.

Nel caso di cittadini che usano la palestra singolarmente tale assicurazione verrà effettuata dai medesimi oppure dal Comune ma per conto ed a spese dell'interessato e con i massimali dallo stesso indicati.

Le società e le associazioni dovranno fornire l'elenco dei loro iscritti, regolarmente assicurati, che praticano l'attività in palestra.

Art. 34

Per l'uso della palestra, attrezzi e servizi da parte degli utenti, il pagamento delle quote sarà stabilito nel tariffario approvato dal Consiglio Comunale, con riferimento ad una determinata attività e per un determinato periodo.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione sarà comunicato il calendario di frequenza, con turni, spazi ed orario, approvato dalla Giunta Municipale.

Le assenze non danno luogo a recupero, perchè l'iscrizione vale per un periodo determinato e finisce alla data stabilita.

Coloro che si assentano per malattia superiore a cinque giorni dovranno ripresentare un certificato medico di idoneità.

Per cause di forza maggiore o per qualsiasi altro motivo potrà essere sospeso, annullato o spostato ad altra data l'utilizzo della palestra assegnata agli utenti.

Il pagamento della quota stabilita per l'uso della palestra dovrà essere effettuato anticipatamente presso l'economista comunale, il quale rilascerà apposita quietanza al versante, previa esibizione della domanda corredata di tutti gli allegati e vistata per autorizzazione dal Sindaco o Assessore delegato allo sport.

L'Economista comunale provvederà a versare gli importi nelle casse comunali secondo le previste modalità.

Il versamento delle società sarà riferito al numero dei loro iscritti che useranno la palestra.

Le famiglie che hanno più di un figlio ammesso alla palestra pagheranno per intero una sola quota, mentre per il secondo e i successivi dovrà prevedersi una adeguata riduzione.

Art. 35

Il pagamento previsto dal tariffario per l'attuazione di manifestazioni sportive varie, sarà effettuato dal concessionario presso l'economista comunale.

Art. 36

La morosità nel pagamento dei canoni d'uso dovuti o la trasgressione alle norme contemplate nel presente Regolamento o comunque emanate in casi particolari, possono comportare per i concessionari la sospensione o la revoca della concessione.

Art. 37

Per la vigilanza e per l'esatta e corretta applicazione del presente Regolamento provvede una commissione comunale di vigilanza della palestra coperta, composta da cinque componenti, oltre il Presidente di diritto che è il Sindaco o Assessore delegato.

La commissione sarà eletta ogni tre anni con apposito atto deliberativo consiliare; ogni consigliere potrà esprimere un voto limitato a due preferenze e dovrà essere garantita la presenza di un consigliere di minoranza.

Art.38

Nel bilancio di previsione annuale del Comune saranno previste nella parte attiva le entrate provenienti dalla utilizzazione della palestra e nella parte passiva le spese necessarie per la gestione della medesima, secondo le linee tracciate con il presente Regolamento.

Art. 39

Il presente Regolamento avrà applicazione a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione a norma di legge.

Esso risulta composto di n. trentanove articoli.

PROPOSTA

OGGETTO: Utilizzo palestra comunale – quantificazione quota a carico del'utente per l'anno 2003 ed individuazione ufficio responsabile del servizio.

- Premesso che il Comune di Montalbano è proprietario di una palestra coperta il cui utilizzo risulta disciplinato con regolamento comunale adottato con delibera C.C. n. del
- Che detto regolamento attribuisce alla Giunta Municipale il compito di approvare la programmazione delle attività annuali dietro richiesta da inviare al Comune che la gestisce direttamente;
- Rilevato che il citato regolamento consente l'utilizzo della palestra alle Scuole gratuitamente attribuendo comunque alle Istituzioni Scolastiche l'onere e la responsabilità della condotta degli alunni e della loro incolumità nonché dei danni arrecati alla struttura ed agli attrezzi in essa conservati durante le ore di utilizzo;
- Rilevato che per l'utilizzo da parte degli altri richiedenti è previsto il rilascio di una preventiva autorizzazione previa verifica del possesso della prescritta certificazione medica sulla idoneità fisica e l'accensione di idonea assicurazione nonché il preventivo pagamento del canone nella misura determinata dal Comune,
- Rilevato che essendo il servizio della palestra un servizio a domanda individuale deve a norma delle vigenti disposizioni in materia porsi a carico degli utenti una quota non inferiore al 36%;
- Verificato che l'ammontare delle spese di gestione per l'anno 2002 è pari ad euro 41.705,00;
- Che conseguentemente deve essere coperta con i proventi del canone una quota pari a euro 15.010,00;
- Che la palestra viene di norma utilizzata per circa quattro ore al giorno e per numero trecento giorni all'anno;
- Considerato che deve individuarsi l'ufficio responsabile del servizio;
- Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
- Vista la legge 142/90 come recepita con legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale,

PROPONE

- 1)Di determinare per l'anno 2003 la quota da porre a carico degli utenti per l'utilizzo della palestra come segue:
 - euro 0,50 per persona per ogni ora di utilizzo;
- 2)Di stabilire che l'utilizzo della palestra deve essere richiesto in tempo utile da consentire la programmazione delle attività da parte dell'ufficio competente di tutti i richiedenti e comunque previa acquisizione del

prescritto tesserino di autorizzazione che sarà rilasciato a ciascun utente dopo avere verificato l'avvenuto pagamento del canone e la presentazione della certificazione medica e della polizza assicurativa come da regolamento;

3) Di assegnare il servizio all'Ufficio Turistico dell'Area Amministrativa-economica-finanziaria nelle persone dei responsabili dell'area e dell'Ufficio che dovranno provvedere alla gestione del servizio nel rispetto delle norme regolamentari con l'ausilio per quanto di competenza degli altri uffici;

3) Di dare atto che le Scuole di ogni grado incluse le scuole di attività sportive esistenti nel Comune possono usufruire della Palestra a titolo gratuito.

IL PROPONENTE

